

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Nulla proposta del Nostro Guardasigilli
Ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
L'amedetto Nostro Guardasigilli è incaricato di
presentare al Parlamento il qui unito progetto
di legge contenente l'istituzione di una classe
temporaria presso la Corte d'appello di Casale,
ed altre disposizioni relative al modo di supplire
al numero necessario di Consiglieri nelle Corti
d'appello, in caso d'assenza o d'impedimento,
di svolgerne i motivi e di sostenerne la dis-
cussione.

Torino addì 11. Gennaio 1859.

Vittorio Emanuele

V. Forula

Mellana

SESSIONE 1859

N° 4-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

FRANCHI, GENINA, BROFFERIO, SINEO, MELLANA,
MARCO, ARA

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

nella tornata del 15 gennaio 1859

Istituzione di una classe temporaria presso la Corte d'Appello di Casale, ed altre disposizioni relative al modo di supplire al numero necessario di Consiglieri nelle Corti d'Appello in caso di assenza o di impedimento.

Tornata del 5 febbraio 1859

SIGNORI,

Dappoichè denunciavansi a questa Camera le *assai lamentevoli condizioni* in cui versa nella corte di Casale l'amministrazione della giustizia (1), deliberava essa tosto di occuparsene d'urgenza. Così decideva intorno ad una petizione in data dell'8 giugno 1858, sottoscritta da 21 avvocati di quel foro (2). Le lunghe vacanze parlamentari resero vana quella vostra sollecitudine, e negli otto mesi successivi il cumulo lamentato dagli avvocati casalesi andò crescendo con grave pregiudizio delle numerose provincie soggette a quella giurisdizione. Il progetto di legge presentato dal signor guardasigilli nella tornata del 13 dello scorso gennaio ha per oggetto di soddisfare al giusto desiderio ed ai bisogni di quelle popolazioni.

Lo scopo che il signor guardasigilli si propone non poteva non essere gradito da tutte le frazioni di questa Camera, le quali ben sanno accordarsi nelle quistioni di giustizia e d'u-

(1) Motivi del progetto di legge presentato dal signor guardasigilli nella tornata del 13 gennaio 1859.

(2) Tornata della Camera dei deputati del 14 giugno 1858.

(4-A)

tilità materiale del paese. Ma, nella ricerca delle cagioni che portarono davanti la Corte di Casale l'ingombro da tutti lamentato, notavasi un fatto il quale non era da tutti apprezzato con lo stesso criterio, e diede luogo a vive e lunghe discussioni non meno nei vostri uffici che nel seno della Commissione.

« Negli anni addietro, dice il signor guardasigilli nell'esposizione dei motivi del progetto da esso presentato, le tre classi della Corte d'appello di Casale sedevano regolarmente ed erano più che sufficienti al disbrigo degli affari. Oggi invece una delle classi rimane non solo incagliata nelle sue funzioni, ma soppressa di fatto per mancanza del personale necessario, e gli affari arretrati in materia civile ascendono in tanto alla cifra di oltre 640. »

Le stesse cose incirca dicevansi nella petizione dei signori avvocati casalesi, i quali si compiacevano di rendere testimonianza della solerzia della Corte presso la quale essi esercitano il loro Ministero, dichiarando che dall'epoca di sua istituzione sino al novembre 1857 mostrò col fatto di non essere mai venuta meno alla gravissima missione a lei demandata, ed anzi colle ponderate sue decisioni — con uno zelo impareggiabile — e con una celerità unica piuttosto che rara — degnamente rispose alle esigenze delle provincie che da essa dipendono ed alle previsioni del magnanimo Re che la Corte medesima istituiva. Tant'è, soggiungevano ancora gli avvocati di Casale, che nel 1857, anziché si facessero attendere i giudicati che alle famiglie interessate rendessero la quiete e la tranquillità ed a ciascuno il fatto suo, si facevano invece attendere le cause; imperciocchè la Corte, di mano in mano, discusse le medesime, pronunciava il suo oracolo, e così era prontamente fatta giustizia.

Gli stessi avvocati si facevano premura di dichiarare che la differenza tra il lungo periodo da essi indicato e quello posteriore non era per nulla da attribuirsi a rilassamento nello zelo dei componenti la Corte di cui essi attestano la raddoppiata solerzia, dicendo che: « nulla non fu ommesso per trovar modo di tenere il maggior numero delle udienze possibili, e sarebbe vera ingiustizia se qui non si tributasse un sincero elogio all'egregio magistrato che presiede la Corte, il quale, recandosi continuamente a far parte eziandio della seconda sezione, si impose volontariamente un raddoppiato lavoro, e dimostrò così quanto egli stimasse la obbligazione di rendere giustizia. All'esempio del capo corrispose l'opera degli altri consiglieri, ed anche a loro perciò è dovuta quella lode che non dovrebbe mai essere disgiunta dalla solerzia. »

La stessa testimonianza della operosità del capo e dei membri della Corte era resa dal guardasigilli. « Non è, dice egli, che sia venuta meno la solerzia dei funzionari che presiedono e seggono in quel consesso, ma vi sono accidenti ed ostacoli contro i quali è insufficiente la buona volontà e torna vano ogni qualunque sforzo. »

Tanto nella petizione degli avvocati quanto nei motivi del guardasigilli si annoverano fra le cause del lamentato ritardo le malattie di alcuni fra i membri della Corte; ma da questo e da quelli si indicano principalmente le elezioni generali politiche, per le quali vennero chiamati a sedere in questa Camera quattro fra gli onorevoli consiglieri di Casale, e conseguentemente alla spedizione degli affari in quella Corte mancarono da quel tempo quattro membri. « Ciascuno pensava, dicesi nella petizione più volte mentovata, che a tale mancanza si sarebbe dal Ministero posto rimedio con uno dei tanti mezzi che gli si presentavano. Il Ministero invece tenne una via affatto contraria, ed anzi non si curò nemmeno di nominare un consigliere che occupasse lo stallo ben prima del novembre 1857 resosi vacante, ed il cui assegno venne altrove stornato. »

Il guardasigilli risponde che « il Governo non mancò di preoccuparsene fin dal suo principio; ma, trattandosi di magistrati inamovibili e la di cui pianta è determinata per legge, non seppe rinvenire alcun mezzo di supplire ai membri impediti od assenti, nè credette d'altronde che fosse, senza più, in sua facoltà di farlo. Per altra parte gli impedimenti erano affatto temporari, e la speranza che mercè un attivo ed unito concorso di tutti i membri, e mediante udienze straordinarie, avesse potuto il corso degli affari ritornare al pristino stato, non era ancor venuto meno. » Si fermava eziandio il Ministero sul « riflesso che gli pareva d'un esempio pericoloso nel servizio pubblico, e gravoso all'erario l'ammettere per principio la necessaria surrogazione con nuovi membri di quei magistrati che venissero chiamati a sedere in Parlamento, e che essendo in pronto un ordinamento generale delle Corti, dei tribunali e della magistratura, non era neppure il caso di porre in discussione parzialmente provvedimenti radicali. »

L'accusa fatta dal foro di Casale al guardasigilli, gli argomenti con cui questi respingeva la fattagli censura, trassero a sè la seria attenzione della Camera e diedero origine al grave dissenso di sopra mentovato.

Quali sono quei tanti mezzi che si presentavano al Ministero, secondo l'opinione degli onorevoli avvocati di Casale?

Non sono invece da approvarsi i motivi di scusa dal Ministero addotti?

In tre uffizi prevalse un voto consentaneo alle osservazioni degli avvocati di Casale.

In altri tre uffizi per contro si tennero per buone le scuse del signor ministro.

I tre uffizi, in primo luogo mentovati, conchiudevano pel rigetto della legge, lasciando al Ministero l'incarico di provvedere nel modo che credevano competergli.

Gli altri tre votavano recisamente per l'adozione in massima del progetto presentato dal signor ministro.

Un altro fra gli uffizi si accostava nella sua conclusione al

(4-A)

voto dei tre ultimi; ma, sia pentimento o semplice esitanza, affidava il suo mandato ad uno fra i suoi onorevoli membri che aveva opinato nel senso dei tre primi uffizi.

Ciò non ostante, discussasi lungamente la quistione nel seno della Commissione, ed avute le spiegazioni date personalmente dal signor guardasigilli, venne in definitiva a chiarirsi una maggioranza a favore della proposizione ministeriale, la quale fu adottata in massima da cinque voti contro due. Ma il lungo dissenso e la gravità della quistione impongono al relatore di porre sotto gli occhi della Camera i principali elementi della discussione.

La legge elettorale ammette nella Camera 51 impiegati, fra i quali si possono annoverare membri inamovibili dell'ordine giudiziario. Ma essa non impone a nessuno l'obbligo di accettare la deputazione, la quale si può rifiutare senza biasimo da chi si creda vincolato ad altri più stretti doveri.

Il semplice cittadino chiamato all'onore di rappresentare un collegio elettorale ha diritto di esaminare se il sacrificio che gli s'impone sia per ravvisarsi tollerabile in ragione delle facoltà che possiede e dei mezzi coi quali può provvedere ai bisogni della sua famiglia quando si accinge a privarla per non breve tempo del beneficio della sua opera personale.

Nella stessa guisa in cui il proprietario, l'industriale o l'esercente una professione liberale debbono rinunciare ad una parte dei profitti che possono onestamente sperare, gli uni coll'amministrare accuratamente il proprio patrimonio, gli altri coll'assiduo esercizio dell'industria o della professione, così l'impiegato, oggetto della scelta di un collegio elettorale, potrebbe per avventura determinarsi ad abbandonare, o definitivamente o temporariamente, il suo impiego, onde dedicarsi all'esercizio della deputazione.

Il sacrificio dello stipendio per parte dell'impiegato e quello anche della carriera, per quanto possa essergli grave, non sarebbe talvolta maggiore di quello che altri deputati impongono a se stessi nel modo di sopra accennato. Il negoziante, il fabbricante, il medico, l'ingegnere, l'avvocato, abbandonando il negozio, l'opificio, o lo studio, non si espongono soltanto al danno materiale che essi risentiranno pendente la loro assenza, sono anche soggetti al disavviamento più pregiudicevole talvolta che non sarebbe la perdita di un lucroso impiego.

Ai danni diretti si aggiungono talvolta gli indiretti, che pur sono incalcolabili e possono estendersi in una immensa proporzione.

Il deputato che esercita nobilmente il suo mandato ponesi non di rado in urto con vivaci passioni; incontra odii potenti ed inestinguibili che lo inseguono ed avvelenano il suo avvenire anche quando ritorna modestamente alla vita privata.

Nè dicasi che il danno cui si va incontro per questi gravi motivi possa essere compensato dalle prospettive di van-

taggi che possano acquistarsi all'evenienza di più felici combinazioni.

La Camera non può ammettere che nessuno de' suoi membri voglia fare del suo voto un mezzo di vantaggiare in qualsiasi modo la propria condizione. Ritenendo, come di dovere, che nessuno fra i deputati altresì proponga che il pubblico bene, ciascuno di essi, debbe persuadersi che molti pregiudizi gli sovrastano, senza nessuna prospettiva di compenso.

Que' sacrificii dunque, che si richieggono da 153 fra i rappresentanti della nazione, non dovranno del pari incontrarsi dai 51 impiegati?

Così sembra volere la ragione di parità che debbe esistere fra tutti i membri del Parlamento; altrimenti si avrebbero alcuni deputati stipendiati, altri no. Singolare contrasto!

A fronte di queste considerazioni, tuttavolta che la scelta d'un collegio elettorale cade sopra un impiegato, il ministro da cui l'eletto dipende dovrebbe interrogarlo sulle sue intenzioni, ed accettandò esso il mandato del popolo, dovrebbe il ministro surrogarlo definitivamente, o temporariamente sospenderlo, se non dalla carica, almeno dallo stipendio.

Non in condizioni diverse dagli altri impiegati dovrebbero essere sotto questo rapporto i membri della magistratura inamovibile. L'inamovibilità consiste nel conservare la carica sintantochè se ne esercitano le funzioni. Quando s'abbandona volontariamente l'esercizio de' doveri annessi alla carica, non si ha diritto a conservare la qualità alla quale i doveri vanno inscindibilmente annessi.

Queste erano le considerazioni per le quali alcuni membri della Commissione, interpreti dei voti de' loro uffici, opinavano doversi lasciare al guardasigilli la cura di provvedere ulteriormente, onde cessino nella Corte di Casale le lamentate vacanze.

Altri, senza aderire alle conseguenze rigorose or ora accennate, supponevano che il guardasigilli potesse trovare in altre Corti membri amovibili e disponibili in numero sufficiente per supplire temporariamente alle mancanze cagionate nella Corte di Casale dall'esercizio dei doveri parlamentari di alcuni de' suoi membri, e potesse anche con opportune traslocazioni porre i deputati che hanno carica di consigliere in grado di esercitare contemporaneamente le loro doppie funzioni.

A queste argomentazioni si opposero i seguenti riflessi.

La Camera dei deputati deve contenere nel suo seno le capacità le più eminenti dello Stato in tutti i rami nei quali possa esercitarsi il criterio legislativo. Si richiede nei suoi membri non solo la scienza, ma il tatto pratico, il quale non si acquista che col lungo esercizio delle varie carriere.

Nella maggior parte dei rami del pubblico servizio gli stipendi sono tenui assai; bastano appena per dar luogo al decoroso sostentamento degl'impiegati, non lasciano loro agio a farsi scorta con ragguardevoli risparmi.

(4-A)

Si violerebbe lo spirito della legge. s'intralcerebbe la libera scelta degli elettori se loro si togliesse la facoltà di eleggere fruttuosamente quelli fra gl'impiegati che possono essere meritevoli della loro fiducia.

Troppo di rado accadrebbe che un impiegato sia in tale punto da poterglisi chiedere ragionevolmente il sacrificio del suo stipendio e della sua carriera per dedicarsi alla deputazione.

Il cittadino che si dà ai pubblici impieghi, rinunciando bene spesso ai maggiori lucri che egli potrebbe facilmente assicurarsi col volgere la sua intelligenza all'esercizio di più vantaggiose professioni, ha diritto di essere garantito in quella modesta prospettiva alla quale egli si è accomodato.

Gl'impiegati i più discreti e ristretti sono precisamente per lo più i più distinti per integrità e per superiorità di lumi. Fra quelli che sono nell'assoluta impossibilità di rinunciare neanche temporariamente ai proventi dell'impiego, si rinvergono verosimilmente quelli che sarebbero da preferirsi nelle elezioni politiche.

Se sarebbe da lamentarsi una risoluzione che escluderebbe indirettamente dal Parlamento i più meritevoli fra gl'impiegati dell'ordine amministrativo, molto più rincrescevole dovrebbe riuscire l'esclusione dei più stimati fra i membri dell'ordine giudiziario. La fiducia di aver fra gl'impiegati un proporzionato numero d'inamovibili si tenne a calcolo nel fissare il numero di 51 concesso dalla legge elettorale. Se si fosse creduto verosimile che i 51 posti si occupassero tutti da amovibili, il loro numero si sarebbe per avventura maggiormente limitato.

Gl'impiegati nominati dal Re non lasciano di essere impiegati della nazione a di cui vantaggio unicamente sono costituiti tutti i poteri dello Stato. Il giudice eletto al Parlamento ha un doppio ufficio verso la nazione. Egli debbe preferire quello più alto ed importante, l'esercizio del mandato legislativo.

Egli è vero che a lui l'esercizio del mandato non sarà oneroso come ad altri deputati che debbono fare l'abbandono di gravi interessi. Ma questa differenza, proveniente dalla natura delle cose, non altera l'uguaglianza che debbe esistere fra tutti gli eletti. Molti sono i cittadini, anche fuori del novero degli impiegati, ai quali la deputazione non porta nessun pregiudizio pecuniario. Tali sono coloro che hanno il loro patrimonio in carte pubbliche, in rendite od in crediti; tali quelli che, anche indipendentemente dalle cure legislative, sogliono confidare la gestione di tutti i loro interessi ad agenti salariati. Ad esempio di questi l'impiegato, accettando il mandato legislativo, ha diritto di conservare i proventi di quel patrimonio personale ch'egli si è acquistato con lunghi studi e con assidui lavori.

Ogni differenza potrà forse farsi scomparire con una nuova legge elettorale, se prevarrà un giorno nei poteri legislativi

L'opinione che prevalse una volta in quest'aula, per l'indegnità da darsi a tutti i membri del Parlamento. Ma nell'attuale condizione delle cose non può pensarsi a mettere in discussione una questione così grave. Mantenendosi le basi della vigente legge elettorale, che non concede ai deputati nessuna retribuzione, bisogna assecondare lo spirito di questa legge, togliendo qualunque impedimento che possa opporsi a che gl'impiegati alla Camera, in numero non maggiore di 51, continuino a fruire dei proventi dei loro impieghi, mentre si applicano all'esercizio del mandato legislativo. Bisogna conseguentemente che il Governo abbia il mezzo di provvedere a tutti gli altri rami di pubblico servizio, affidando ad altri temporariamente le incumbenze cui i titolari deputati non possono accudire.

Nell'ordine amministrativo il Governo ha sufficienti mezzi per provvedere, nè sin qui mai si mosse a questo riguardo nessuna lagnanza; nell'ordine giudiziario il Governo ha bisogno del concorso del potere legislativo, non solo per l'aumento di spese ch'egli debbè incontrare, ma anche per conciliare la surrogazione coll'intangibile principio della inamovibilità dei giudici.

Oltre la sacra prerogativa dell'inamovibilità, debbe stare costantemente davanti agli occhi del guardasigilli la giustizia dovuta ai membri della magistratura nella graduale distribuzione delle cariche.

Il merito sovra ogni altra cosa, e l'anzianità in parità di merito, debbono essergli di perpetua guida; sia nelle scelte cui egli può procedere spontaneamente, sia nel dare la preferenza ad uno fra più aspiranti. Questo principio di stretta giustizia, al quale è da desiderarsi che il Ministero si uniformi col più gran rigore, sarebbe incompatibile col suggerimento d'introdurre nell'ordine giudiziario traslocazioni al solo oggetto di agevolare ad alcuni de' suoi membri l'esercizio del doppio ufficio di giudice e di deputato.

Aggiungasi che il contemporaneo esercizio delle due funzioni può considerarsi come vizioso e da evitarsi anche per quei membri della magistratura che per ragion d'impiego hanno residenza nella capitale del regno.

Ed invero l'ufficio del deputato non meno che quello del giudice domandano ciascuno separatamente tanta continuità di studi, di meditazioni e di lavoro, da non potersi insieme conciliare. Quando il deputato siede in una Corte di giustizia, egli priva necessariamente la Camera d'una parte di quei lumi e di quel lavoro che sono necessari per adempiere degnamente al suo mandato.

Quando il giudice siede nella Camera, egli sottrae indubitabilmente all'ordine giudiziario una parte di quelle forze che si richieggono per assicurare pienamente la retta amministrazione della giustizia. È da desiderarsi conseguentemente che anche i membri dei tribunali sedenti in Torino possano optare liberamente e dedicarsi in modo esclusivo od ai doveri del

(4-A)

legislatore od a quelli del giudice. Solo debbe provvedersi in modo che siffatta opzione, lasciata alla loro coscienza, non presenti loro l'alternativa d'ingiusti e non tollerabili sacrifici.

A questo scopo tende la legge che il signor guardasigilli vi ha presentata, la quale è destinata nello stesso tempo a liquidare gli arretrati che provennero nei lavori della Corte di Casale, non solo dall'assenza dei quattro consiglieri che seggono in quest'aula, ma anche dalle altre accidentalità che si sono di sopra accennate.

Le lunghe malattie che privano per gran tempo una corte del concorso di taluno fra i suoi membri e le infermità per cui altri membri diventano abitualmente inidonei ad un assiduo ed incessante lavoro potrebbero dar luogo a più frequenti aspettative e giubilazioni, senza ledere il principio dell'inamovibilità a seconda di quanto dispongono le leggi disciplinari dell'ordine giudiziario.

Ma sembra commendevole assai nel signor guardasigilli una somma riserva in queste materie. L'assiduità e l'energia del lavoro che si richiede comunemente dai membri dell'ordine giudiziario logora talvolta le loro forze con una lamentevole prematurità. Ma nello stesso tempo essa dà ai membri che hanno molto lavorato quella superiorità di senno e quell'autorità di giudizio che suole essere il frutto di una illuminata esperienza. È da desiderarsi sommamente che si conservino il più che è possibile in ciascuna Corte questi venerati veterani della magistratura, che mantengono in essa le salutari tradizioni ed il credito necessario per rendere autorevoli i giudicati.

Queste considerazioni erano inconciliabili coll'idea che si dovesse eccitare il guardasigilli ad impiegare qualsiasi altro rimedio, salvo quello che egli vi ha proposto. Ma esse erano virilmente impugnate da coloro, i quali, colpiti dagli abusi che si rilevano non di rado nella amministrazione della giustizia in ogni parte dello Stato, vorrebbero accelerarne il miglioramento con una pronta e radicale riforma nel personale dell'ordine giudiziario.

Nella mente di questi onorevoli deputati la inamovibilità dei giudici è produttiva di gravissimi inconvenienti, i quali si potrebbero almeno scemare coll'ammettere nel Ministero la libera facoltà di traslocazione, sia per agevolare la composizione di ciascun tribunale, sia a modo di freno, e quasi minaccia a quei giudici che mostrassero minor zelo e minor ardore nell'adempimento dei loro doveri.

Nasceva quindi naturalmente tra i membri della Commissione una vivissima contesa circa il senso ed i limiti che si dovessero assegnare alla prerogativa dell'inamovibilità, circa il punto se essa comprendesse anche la intraslocabilità, e se ad ogni modo l'una e l'altra prerogativa dovessero tant'oltre estendersi da esporre l'erario nazionale a nuovi ed indefinibili pesi per causa della facoltà lasciata agli elettori di sce-

gliere i loro rappresentanti fra i membri della magistratura inamovibile.

(4-A)

Affacciavasi agli onorevoli membri poc' anzi mentovati l'ipotesi in cui si fosse largamente propagato l'esempio di ciò ch'è occorso nella Corte di Casale. Qualora da tutte le Corti del regno dovessero i consiglieri venire in gran numero alla Camera, e più ancora se quest'esempio si estendesse a parecchi fra gli altri tribunali, intollerabile sarebbe il peso per l'erario nazionale, dovendosi raddoppiare in gran parte gli stipendi onde far fronte agli uffici della magistratura.

Questi riflessi, nei quali insistette costantemente la maggioranza della Commissione, avrebbero indubitabilmente fatto naufragare il progetto di legge, se il guardasigilli non avesse dal suo canto dimostrata la somma urgenza di provvedere, e l'impossibilità nella quale egli era, nello stato attuale della legislazione, di trovare neppure nelle altre Corti membri disponibili, coi quali potesse in qualsiasi guisa supplire ai lamentati bisogni della giustizia casalese.

Sul fondamento soltanto di quell'assoluta urgenza e di quella dichiarata impossibilità alcuni dei membri della maggioranza piegaronsi ad accostarsi alla minoranza onde adottare in massima il progetto del signor guardasigilli, senza altra sostanziale modificazione fuori di quella che concerne gli articoli 5 e 6, intorno ai quali passo a ragionare.

La vostra Commissione crede che i membri della nuova classe della Corte di Casale debbano, a guarentigia dei litiganti, essere perfettamente pari agli altri membri della magistratura in ciò che concerne la prerogativa dell'inamovibilità: essa non ha dunque creduto di poter ammettere nel guardasigilli la facoltà di collocarli a riposo fuori dei casi previsti dai vigenti regolamenti.

Incorreranno essi di pien diritto nell'aspettativa quando la classe venga soppressa, ed è paruto ragionevole di assicurare loro in questo caso la conservazione della metà dello stipendio.

La condizione d'aspettativa porta nel signor guardasigilli il dovere non meno che il diritto di richiamarli in attività di servizio in occasione di vacanza. Per agevolare questo richiamo, con vantaggio dell'erario nazionale, si è creduto di poter concedere al signor guardasigilli la facoltà di destinare, anche presso altre Corti d'appello, i consiglieri di Casale messi in aspettativa per la soppressione della classe.

In quanto all'autorizzazione che il signor guardasigilli vorrebbe dare ai primi presidenti, di chiamare in caso di bisogno il presidente del tribunale ed uno o più avvocati postulanti per tener luogo dei consiglieri mancanti, la vostra Commissione, d'accordo col signor guardasigilli, ha creduto che l'esame di siffatte disposizioni dovesse differirsi sino al tempo in cui potrà porsi in discussione un compiuto riorganamento dell'ordine giudiziario.

Se la vostra Commissione riuscì stentatamente a raggiun-

(4-A)

gere le conclusioni che vi ho sin qui esposte, essa si trovò per contro assai facilmente unanime nell'esprimere il desiderio che la facoltà straordinaria di cui il Governo sarà investito in virtù della presente legge, qualora venga onorata dalla vostra sanzione, valgano non solo per soddisfare i bisogni dell'amministrazione della giustizia nella giurisdizione di Casale, ma anche per porgere occasione di giusta remunerazione a parecchi fra i membri della magistratura che aspettano da lungo tempo meritate promozioni. La Commissione spera nell'imparzialità del signor guardasigilli, acciocchè, nei movimenti che stanno per farsi, il vero merito s'abbia ciò che può essergli dovuto. Se tale sarà l'effetto di questa legge, la Camera, accettandola, avrà da applaudirsene, ed i contribuenti sopporteranno con maggior rassegnazione il nuovo peso che loro si addossa.

RICCARDO SINEO, relatore.

Art. 1.

È istituita presso la Corte d'appello di Casale una classe temporaria composta di sette membri, il più anziano dei quali ne avrà la presidenza.

Art. 2.

Per la formazione della suddetta classe il Governo è autorizzato a nominare il numero di consiglieri necessario, assegnando loro l'annuo stipendio di L. 4,500.

Dovranno però essere intanto chiamati a far parte della medesima quelli fra i consiglieri attuali che sieno disponibili.

Art. 3.

La classe temporaria concorrerà colle altre alla spedizione degli affari civili e criminali, secondo le disposizioni che verranno fatte con decreto reale, e sarà pure applicabile alla medesima il disposto dall'articolo 4° del regio decreto del 21 aprile 1848.

Art. 4.

La classe temporaria, come avanti formata, dovrà cessare non appena le altre classi sieno in grado di tenere le regolari loro sedute e sia cessato l'arretrato.

La soppressione sarà dichiarata con decreto reale da inserirsi negli atti del Governo.

Art. 5.

I consiglieri nominati per la composizione della classe temporaria verranno, contemporaneamente alla soppressione della medesima, posti in aspettativa coll'assegnamento della metà del loro stipendio, o saranno collocati a riposo, se ne sarà il caso, in ragione del loro servizio.

Potranno anche quelli fra i suddetti consiglieri, i quali venissero posti in aspettativa, e finchè non siasi definitivamente provveduto a loro riguardo, essere dal Governo destinati presso altre Corti d'appello del regno, ove i bisogni del servizio lo richieggano; in questo caso sarà ai medesimi conservata od assegnata di nuovo la totalità del loro stipendio.

Art. 6.

Tuttavolta, per malattia, per assenza o per altro qualunque impedimento, manchi in una Corte d'appello il numero indispensabile dei consiglieri per tenere nelle varie classi le udienze prescritte, è autorizzato il Primo Presidente a chiamarvi a supplire il Presidente del Tribunale.

~~Potrà pure richiedere all'uopo uno o più avvocati postulanti presso la stessa Corte.~~

Art. 1.

È istituita presso la Corte d'appello di Casale una classe temporaria composta di sette membri. Sarà presieduta dal consigliere più anziano.

Art. 2.

Per la formazione della suddetta classe, il Governo è autorizzato a nominare il numero di consiglieri necessario. Assegnerà loro l'annuo stipendio di L. 4,500.

Dovranno essere intanto chiamati a far parte della medesima quelli fra i consiglieri attuali che saranno disponibili.

Art. 3.

La classe temporaria concorrerà colle altre alla spedizione degli affari civili e criminali, secondo le disposizioni che verranno fatte con decreto reale.

Sarà applicabile alla medesima il disposto dell'articolo 4 del regio decreto del 21 aprile 1848.

Art. 4.

La classe temporaria dovrà cessare non appena le altre classi sieno in grado di tenere le regolari loro sedute e sia cessato l'arretrato.

La soppressione sarà dichiarata con decreto reale da inserirsi negli atti del Governo.

Art. 5.

I consiglieri nominati per la composizione della classe temporaria verranno, contemporaneamente alla soppressione della medesima, posti in aspettativa coll'assegnamento della metà del loro stipendio.

Potranno anche quelli fra i suddetti consiglieri, i quali venissero posti in aspettativa, essere dal Governo destinati presso altre Corti d'appello del regno; in questo caso sarà ai medesimi conservata od assegnata di nuovo la totalità del loro stipendio.

~~Soppresso.~~

*I quando non si tratti di sentenza emanata
dallo stesso Tribunale.*

*Disegnata
Approvata nella Tornata dell' 6. Febbraio 1859.*

Pellati